


LA CONSTITUCIÓN DEL ALGORITMO. RECENSIONES, PRESENTACIONES Y ENTREVISTAS



FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN (Coord.)



NOTAZIONI SPARSE SU COSTITUZIONE, ALGORITMI E PROTEZIONE DELLA DEMOCRAZIA: LE CONTRAPPOSTE VIE DI STATI UNITI E BRASILE¹

Ylenia Maria Citino*

SOMMARIO: I. *LA COSTITUZIONE DELL'ALGORITMO* E LA TRASFORMAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO – II. LASIMMETRIA TRA PROCESSI COMUNICATIVI E PROCESSI POLITICI – II.1. Il *Grande Firewall* del Brasile e la lotta senza quartiere alla disinformazione della Corte Suprema – II.2. Il TikTok *ban*: dai *balletti* alla geopolitica? Spunti di riflessione dal caso statunitense – III. I MODELLI D'AZIONE DELLE CORTI SULLA TUTELA DELLA LIBERTA' D'ESPRESSIONE E IL BILANCIAMENTO CON LA PROTEZIONE DELLA DEMOCRAZIA: OSSERVAZIONI PROSPETTICHE

1 Il presente scritto è frutto della rielaborazione della relazione orale tenuta all'Università Luiss Guido Carli il 29 gennaio 2025 in occasione del seminario su “La costituzione dell'algoritmo e le trasformazioni della rappresentanza parlamentare”.

* Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Scuola Superiore S. Anna di Pisa.

I. LA COSTITUZIONE DELL'ALGORITMO E LA TRASFORMAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO

Muovendo dalle incisive considerazioni svolte nel libro di Balaguer su *La constitución del algoritmo*², questo breve contributo intende offrire al lettore una panoramica critica di alcune delle trasformazioni indotte dall'era digitale sulla cultura giuridica e politica contemporanea, evidenziando due approcci contrapposti adottati per contrastare problemi concreti legati alla disinformazione e alla propaganda *online*. In particolare, le vicende giudiziarie sorte dalla messa al bando di X in Brasile e dall'oscuramento di TikTok negli Stati Uniti – oltre a cui si dovrebbe menzionare, da ultimo, nel continente europeo, l'eccezionale sentenza di annullamento delle elezioni da parte della Corte costituzionale rumena³ – impongono di riaccendere nuovamente i riflettori sul tema⁴.

Questa breve comparazione mira a offrire una prima lettura degli effetti prodotti dalle strategie adottate dalle Corti Supreme di due grandi democrazie – Stati Uniti e Brasile – e delle loro ricadute sul costituzionalismo democratico. I tentativi di protezione della democrazia attraverso dinamiche di chiusura quali la predisposizione di massicce restrizioni alla libertà d'espressione non possono che destare enorme preoccupazione. Come suggerisce lo scritto di Balaguer, però, esiste un problema di “esternalizzazione del potere statale”⁵: il potere non è più dipendente da dinamiche esclusivamente nazionali giacché, a causa della globalizzazione, è sempre più influenzato da contesti esterni. Si tratta, pertanto, di problemi di larga scala, difficili da risolvere con il supporto degli strumenti previsti dalle sole costituzioni nazionali.

2 F. BALAGUER CALLEJÓN, *La constitución del algoritmo*, 2023, Zaragoza, 2 ed.

3 La vicenda, posteriore alla stesura del presente scritto, non sarà, tuttavia, oggetto di commento per ovi motivi di spazio. Pertanto, si rimanda ai commenti già pubblicati in prima lettura, tra cui M. MONTI, «La Corte costituzionale romena di fronte alla “disinformazione” e alle nuove frontiere della pubblicità politica online: fra micro-influencer e ingerenze estere», in *Giustizia Insieme*, 17 febbraio 2025, disponibile online; S. SASSI, A. STERPA, «La Corte costituzionale della Romania difende la democrazia liberale dalla disinformazione. Prime note sulla sentenza n. 32 del 6 dicembre 2024», in *Federalismi.it*, 29 gennaio 2025.

4 Sul fronte americano, v. per esempio, A.I. GOLDMAN, D. BAKER, «Free Speech, Fake News, and Democracy», in *First Amendment Law Review*, 66(18), 2022, ove si indaga l'alta posta in gioco nella regolamentazione dei discorsi falsi nelle campagne elettorali negli Stati Uniti, a fronte della forte tutela del discorso politico offerta dal Primo Emendamento negli Stati Uniti. Per quanto riguarda le questioni specificamente legate all'ordinamento brasiliano, si consiglia la lettura, ad esempio, di R. RUBIO, V. DE A. MONTEIRO, «Preserving trust in democracy: The Brazilian Superior Electoral Court's quest to tackle disinformation in elections», in *South African Journal of International Affairs*, 30(3), 2023, pp. 497-520.

5 F. BALAGUER CALLEJÓN, op. cit., p. 31.

L'analisi di Balaguer si incentra su un approccio dicotomico: per affrontare i problemi sollevati dall'avvento dell'era digitale bisogna costituzionalizzare gli algoritmi e digitalizzare la costituzione. Costituzionalizzare gli algoritmi implica “difendere il contributo del costituzionalismo” nelle sue varie dimensioni, ricordando che le fonti classiche di legittimazione sono tre: “i diritti fondamentali, il controllo del potere e la canalizzazione dei conflitti attraverso la legge”⁶. Digitalizzare la costituzione significa riadattarla alla nuova società digitale sapendo che la tensione fra il mondo di internet e la democrazia va risolta in un modo tale da non sacrificare la protezione dei diritti fondamentali. Quello che egli definisce il “processo costituente digitale”⁷ dovrà essere capace di separare le questioni legate alla dimensione globale di certi attori dalle questioni limitate a contesti più ristretti, in modo da poter meglio calibrare l'ambito di intervento del diritto pubblico.

La constatazione che le grandi compagnie tecnologiche possiedono tra le loro mani un “potenziale distruttivo dello spazio pubblico”⁸ è, probabilmente, la nota di fondo che anima tutto il libro. Il potere delle *big companies* nasce dal sottile contrappunto con la sconfinata libertà da sempre rivendicata sul web. Espandendosi in uno spazio a-regolato, dis-regolato o spesso, al più, regolato da sole norme contrattuali private, il dominio dei giganti del *tech* incute timore al costituzionalista, che assiste inerme al rischio di sgretolamento del sistema dei valori costituzionali classici.

Le attività e i servizi offerti da questi colossi, come è noto, si ramificano in molteplici settori della realtà economica e sociale, innestandosi sul tessuto del dibattito democratico e raggiungendo talvolta dimensioni gargantuesche. Come tali, sono delle entità che, ontologicamente, sfidano la preminenza delle stesse autorità statali, andando oltre il tradizionale raggio d'azione di queste ultime⁹. L'azione dello stato, come sappiamo, è circoscritta dal *finis terrae* della propria giurisdizione nazionale e non esistono mezzi per spingersi – legalmente – laddove non è consentito.

6 F. BALAGUER, op. cit., p. 193.

7 F. BALAGUER, op. cit., p. 201.

8 F. BALAGUER, op. cit., p. 25.

9 Tema, anche questo, ricco di contributi validi tra cui, ad esempio, G. DE GREGORIO, «From Constitutional Freedoms to the Power of the Platforms: Protecting Fundamental Rights Online in the Algorithmic Society», in *European Journal of Legal Studies*, 2018, 11(2), pp. 65-103.

Non a caso Balaguer, per descrivere questi fenomeni, recupera in maniera pertinente alcuni spunti emersi dalla lettura di Kelsen e Mortati¹⁰ e ricorda che i “fattori del potere” che incidono su una Costituzione non vanno mai trascurati.

La “costituzione dell’algoritmo”, nota Balaguer, sta emergendo in antitesi rispetto alla Costituzione “analogica”, quella, cioè, con cui noi umili operatori del diritto siamo abituati a confrontarci. Essa è indubbiamente lambita dai nuovi fattori del potere, che la piegano ad interessi economici o politici che non hanno nulla a che vedere con gli assiomi sui quali le Costituzioni di tipo tradizionale sono state erette.

La Costituzione algoritmica, per ora, resta un fenomeno sfuggente, anche perché il valore assiologico di una tale Costituzione appare allo stato attuale decisamente sovrastimato. Con il trionfo del digitale, cambiano i flussi comunicativi e si dissolve il concetto tradizionale di spazio pubblico. Lo Stato, sostiene Balaguer, “rimane un fattore di potere, ma ora ci sono altri fattori di potere globale che giocano su un terreno diverso dalla Costituzione statale”¹¹. Questa dissoluzione delle antiche certezze, si traduce nella frammentazione della rappresentanza e nella radicalizzazione del dibattito pubblico. Dove, però, essa conduca, non è dato saperlo, visto che il diritto rincorre sempre la realtà, e non viceversa.

In un simile contesto, non sembra possibile dissentire dalle conclusioni raggiunte da Balaguer, per cui il pluralismo democratico è percepito come minacciato dalla preponderanza della cultura algoritmica. È vero, infatti, che la cultura che si sta sviluppando nell’ecosistema digitale sembra tenuta assieme non già dalla adesione a un patto sociale finalizzato alla pacifica e duratura convivenza comune, come può essere quello promosso e alimentato da una Costituzione, bensì dall’inconsapevole (e manipolabile) bisogno di dopamina degli utenti.

Ciascuno di essi, infatti, accetta di diventare spettatore passivo o attore secondario dei flussi comunicativi *online* in quanto gratificato dagli stimoli appositamente predisposti dagli sviluppatori dei *social network*. Il nuovo “patto sociale” che viene così a delinearsi nell’ecosistema digitale non si fonda sulla delega del potere ai rappresentanti da parte del popolo, quanto sulla cessione dei dati personali in cambio dell’accesso a una comunità apparentemente adespota, progettata per essere altamente coinvolgente e per creare dipendenza, e che trasforma i rapporti sociali in un’esperienza mediata dalle piattaforme digitali.

10 F. BALAGUER, op. cit., p. 27.

11 F. BALAGUER, op. cit., p. 29.

La sovranità negli spazi gestiti dai nuovi poteri, insomma, appartiene a chi possiede gli strumenti per orchestrare questa diversa cultura dell'assuefazione, fondata sull'uso compulsivo di internet e sullo sfruttamento mirato dei meccanismi di autoregolazione dei neurotrasmettitori di ciascun individuo. Se da un lato in questi luoghi virtuali trionfa la strategia dell'*engagement*, che persegue l'obiettivo di sfruttare la viralità di alcuni contenuti per concentrare gli investimenti pubblicitari su gruppi di persone *targettizzate*, dall'altro lato, la comunicazione guidata dagli algoritmi dà luogo a un innegabile deterioramento del dibattito pubblico e si presta a manipolazioni del consenso. La proliferazione di *communities online* non è altro che la segmentazione degli individui in bolle ideologiche, come si è visto sin dalle illuminanti rappresentazioni di Cass Sunstein¹². Questa dinamica ostacola il confronto pluralistico e costruttivo tra posizioni diverse, dando forma a una realtà pubblica forzatamente limitata che, per usare le parole di Balaguer, si configura come "alternativa".

II. L'ASIMMETRIA TRA PROCESSI COMUNICATIVI E PROCESSI POLITICI

Filo rosso del volume in commento è l'asimmetria tra la velocità dei processi comunicativi digitali a fronte della lentezza necessaria (e necessitata) dei processi politici in una democrazia. Nel mondo digitale, è noto che la percezione del tempo è distorta: i social network e le piattaforme *online* impongono al discorso pubblico una logica di risposta immediata, che favorisce l'esacerbarsi dei toni fra gli utenti. Tale logica è mistificante e incompatibile con i tempi di riflessione e di "decongestione" che caratterizzano le istituzioni democratiche.

La comunicazione su internet ha accorciato i tempi di produzione e distribuzione di contenuti rispetto alla carta stampata e alla stessa televisione, entrambi vincolati ad un'attività attenta di programmazione editoriale. Su Internet, le informazioni possono raggiungere milioni di persone in pochi secondi. Esistono meccanismi di accelerazione della comunicazione, come gli *hashtag* e le notifiche *push*, che aumentano la diffusione dei contenuti più rilevanti in tempo reale andando a "spingere" determinati contenuti solo verso alcuni utenti e diversificando la qualità dei *feed*. Questo fa sì che la viralità dei processi comunicativi nel digitale diventi esponenziale, determinando un ciclo di vita dei contenuti che, pur essendo molto intenso, è altresì parecchio breve. L'immediatezza di questa comunicazione crea, quindi, un divario incolmabile rispetto alla lentezza dei processi politici, un divario che viene ulteriormente amplificato dalle difficoltà di adattamento delle istituzioni.

12 C.R. SUNSTEIN, *#Republic: Divided democracy in the age of social media*, Princeton University Press, 2017.

Il rischio che i processi informativi degli utenti sul web siano sempre più superficiali e effimeri, peraltro, sembra oggi essere ancora più forte alla luce di recentissime innovazioni, quale la funzionalità “AI Mode” introdotta da Google. La comparsa di *AI Overviews* in cima ai risultati di ricerca del motore di Mountain View è progettato per consentire agli utenti, attraverso le tecnologie AI di Gemini, di porre domande più complesse rispetto alle semplici ricerche sul web, composte da più proposizioni e dotate di follow-up che consentono di affinare la ricerca¹³. Le risposte fornite dall’AI appaiono ora direttamente all’interno di Google Search, circostanza che ha sollevato numerose recriminazioni da parte dei *clickbaiters* e dei *content producers* dei vari siti internet¹⁴, in quanto l’utente è probabile che non accederà più al sito ma si accontenterà della risposta fornita dall’AI.

Negli ultimi anni, la percezione di apertura e trasparenza tradizionalmente associata ai flussi comunicativi su Internet è diminuita significativamente. Questo cambiamento è dovuto principalmente a tendenze emergenti che indicano una migrazione dagli spazi virtuali pubblici, come le piattaforme di social media, verso spazi virtuali privati, inclusi i canali broadcast su piattaforme come Telegram, WhatsApp o Parler¹⁵. Sono questi, forse, a destare maggiore preoccupazione in quanto limitano intrinsecamente l’esercizio della libertà di espressione a un formato unidirezionale, dove i gestori del canale detengono il controllo esclusivo sulla diffusione dei contenuti. Tecnicamente, l’architettura dei canali broadcast privati è progettata per prioritizzare la sicurezza e la privacy, spesso a scapito dell’interattività e dell’apertura. Di conseguenza, gli utenti sono relegati a ruoli passivi, spesso limitati a reagire con semplici *emoticon* – se abilitate – piuttosto che impegnarsi in dialoghi significativi.

L’opacità appena descritta dei canali broadcast rende ancora più difficile, per le autorità statali e per la società civile, misurare la diffusione di discorsi d’odio, opinioni antidemocratiche o notizie false, men che meno di carpire se tali opinioni siano diffuse da attori, governativi o meno, stranieri. Questi canali, infatti, creano un ambiente favorevole alla proliferazione di disinformazione e propaganda politica,

13 B. SCHWARTZ, «Google begins testing AI Mode while rolling out Gemini 2.0 AI Overviews», in *Search Engine Land*, 5 marzo, disponibile online, <https://searchengineland.com/google-begins-testing-ai-mode-while-rolling-out-gemini-2-0-ai-overviews-452993>.

14 Uno dei tanti è D. BUTTLE, «With launch of AI Mode Google threatens to bleed news media dry», in *Press Gazette*, 12 marzo 2025, disponibile online, <https://pressgazette.co.uk/comment-analysis/google-ai-mode-publishers/>.

15 V. ad esempio S. WALTHER, A. MCCOY, «US Extremism on Telegram: Fueling Disinformation, Conspiracy Theories, and Accelerationism», in *Perspectives on Terrorism*, 2021, vol. 15, n. 2, pp. 100-24.

poiché le autorità hanno strumenti limitati per identificare i contenuti o per replicare. Inoltre, la natura criptata di molte di queste piattaforme complica ulteriormente gli sforzi di regolamentazione.

Per questo, forse, stiamo assistendo in alcuni paesi all'emersione di forme di protezione della democrazia extracostituzionali o persino "antidemocratiche"¹⁶. Un esempio tipico sono le lotte alla disinformazione: avvalendosi di un concetto scivoloso, come quello di *fake news*, il potere governativo e, peggio, quello giudiziario abbracciano pratiche di repressione delle opinioni espresse *online*, portando alla censura di contenuti che, pur non rappresentando condotte penalmente perseguibili, esprimono critica o dissenso verso le istituzioni stesse¹⁷.

II.1. Il *Grande Firewall* del Brasile e la lotta senza quartiere alla disinformazione della Corte Suprema

Nel contesto appena tratteggiato, il primo esempio che ci si appresta a descrivere, per la sua rilevanza, è, evidentemente, quello del Brasile. Secondo alcuni commentatori, la piega presa negli ultimi anni dal potere giudiziario e, al suo interno, il rafforzamento della Corte Suprema (Supremo Tribunal Federal – STF) come potere contromaggioritario militante¹⁸, rappresenta un chiaro segnale dell'erosione democratica nel Paese¹⁹. La risolutezza mostrata dalla Corte nel contrasto alla disinformazione *online* è un fenomeno che viene letto, in particolare, sotto il prisma non tanto di una tensione crescente fra il potere governativo e le *elites* giudiziarie quanto, piuttosto, di una Costituzione, come quella del 1988, divenuta oramai

16 A. JAKAB, «What Can Constitutional Law Do against the Erosion of Democracy and the Rule of Law? On the Interconnectedness of the Protection of Democracy and the Rule of Law», in *Constitutional Studies*, 2020, n. 6, pp. 5-34.

17 Tale fenomeno si ricollega alla nozione di democrazia militante. Nel suo libro del 1945, *The Open Society and Its Enemies*, Karl Popper riconosce che la contraddizione fondamentale in una democrazia risiede nel fatto che una maggioranza popolare potrebbe eleggere un governo autoritario. Questo fenomeno si ricollega alla nozione di "democrazia militante", che mira a proteggere l'ordine democratico da tali minacce interne. A questo riguardo, di recente, Macklem, approfondisce il concetto di democrazia militante e la sua relazione con il pluralismo giuridico e il paradosso dell'autodeterminazione. V. P. MACKLEM, «Militant democracy, legal pluralism, and the paradox of self-determination», in *International Journal of Constitutional Law*, 2006, vol. 4, n. 3, pp. 488-516.

18 D.A. ZAMBRANO, L. MARTINS DA SILVA, «Militant Democracy Stages a Comeback in Brazil», in *Lawfare*, 28 novembre 2022.

19 G.S. LEITE, «Passiveness, Activism and Constitutional Bullying: The Supreme Federal Court and Brazil's Fragile Rule of Law», in *ICL Journal*, 2023, vol. 17, no. 3, pp. 233-250.

ipertrofica²⁰. Dall'altra parte, vi è chi giudica positivamente le azioni della Corte in quanto miranti a tutelare la democrazia dalle forze di estrema destra e antisistema. Lo stesso Presidente Lula, a difesa dei giudici, ha dichiarato che il resto del mondo dovrebbe "imitare l'esempio brasiliano" e porre fine alla diffusione occulta delle ideologie di estrema destra "appoggiata dai social network posseduti da Elon Musk"²¹.

Eppure, negli ultimi anni, come evidenziato da uno studio del *Grupo de Pesquisa sobre Poder Judiciário e Democracia* dell'Università di San Paolo²², il numero di decisioni del STF che hanno inciso sull'esercizio del mandato parlamentare è aumentato drasticamente, passando da 36 tra il 1988 e il 2004 a circa 636 dal 2005 in poi, segnando un incremento del 1600%. Il protagonismo della Corte come tribunale supremo per il contenzioso elettorale²³ si è sublimato in seguito all'assalto al Congresso nazionale del 2023, successivamente al quale sono state adottate misure drastiche, tra cui la decisione di incandidabilità per otto anni nei confronti dell'ex Presidente Jair Bolsonaro e la recentissima sentenza con cui i giudici hanno votato all'unanimità di sottoporre a processo il medesimo per tentato colpo di Stato e crimini contro l'ordine democratico²⁴.

I critici sostengono che tali azioni rappresentano un'espansione eccessiva del potere giudiziario e che ciò potrebbe minare la separazione dei poteri e la democrazia stessa. Nel collegio, è emerso in particolare il ruolo svolto dal giudice Alexandre de Moraes, che si è fatto notare per aver intrapreso azioni individuali contro persone sospettate di minacciare la democrazia, autorizzando mandati di perquisizione o di arresto e censurando voci antidemocratiche.

20 J.Z., BENVINDO, «Brazil's frenetic pace of constitutional change under Bolsonaro: why and what next?», in *Constitution.Net*, 26 August 2022, disponibile online, <https://constitutionnet.org/news/brazils-frenetic-pace-constitutional-change-under-bolsonaro-why-and-what-next>.

21 S. PEARSON, «Brazil defends its ban on Musk's platform X», in *The Wall Street Journal*, 3 settembre 2024, sez. B1.

22 C. COSTA, «Estudo revela que o STF já tomou mais de 600 decisões contra parlamentares; entenda», in *Revista Oeste*, 23 giugno 2024, disponibile online, <https://revistaoste.com/politica/estudo-revela-que-o-supremo-tribunal-federal-ja-tomou-mais-de-600-decisoes-contra-parlamentares-entenda/>.

23 E.D. SALGADO, J.V. ARHEGAS, «El Poder Judicial como protagonista en la definición de las reglas de la competición electoral en Brasil», in *Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana De Derecho Constitucional*, 2018, vol. 39, n. 1, pp. 107-130.

24 F. PONTES, «Top court unanimously accepts coup charges against Bolsonaro», in *agênciaBrasil*, 26 marzo 2025, disponibile online, <https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/justica/noticia/2025-03/top-court-accepts-coup-charges-against-bolsonaro>.

A sua firma, del resto, è la recente decisione che disponeva il blocco della piattaforma *X Brasil Internet LTDA* (ex Twitter), di proprietà di Elon Musk dopo che questa aveva rifiutato la richiesta di chiudere l'account di diversi profili ritenuti dal governo responsabili della diffusione di disinformazione sulle elezioni presidenziali brasiliane del 2022.

La controversia ha avuto inizio con una decisione investigativa (Pet 12.404/DF)²⁵ emessa dal giudice de Moraes e fondata su un'indagine di polizia volta ad accertare la commissione dei crimini di “intralcio alle indagini sulle organizzazioni criminali” e “incitazione a delinquere”. Nelle parole del giudice, l'indagine avrebbe evidenziato il coinvolgimento e l'uso strumentale dei social network, in primo luogo X, per favorire “l'adesione criminale e organizzata di numerose persone al fine di minacciare e costringere i delegati federali che lavorano o hanno lavorato nelle indagini contro le milizie digitali [i supporter associati all'ex Presidente di destra Jair Bolsonaro, ndr.] e il tentativo di colpo di Stato” del 2023²⁶.

La decisione ordinava l'immediata, completa e sospensione totale dell'attività di X Brasil Internet LTDA nel territorio nazionale, fino a quando tutte le intimazioni emesse nel medesimo procedimento fossero state ottemperate. Si domandava, in particolare, a X di nominare un rappresentante legale autorizzato a compiere atti in suo conto in Brasile²⁷ e si imponeva, a tutti gli utenti e aziende che avessero tentato di aggirare il divieto d'uso di X tramite strumenti tecnologici, come le VPN, una multa giornaliera di 50.000 R\$. Inoltre, si ordinava entro cinque giorni ad ulteriori società, tra cui Apple e Google, di introdurre ostacoli tecnologici in grado di rendere impraticabile l'uso dell'applicazione “X” da parte degli utenti del sistema (ad esempio, la rimozione dagli Apple Store).

Successivamente, in una dichiarazione resa nota sulla stessa piattaforma X, la compagnia affermava di aver ricevuto un ordine “segreto” da de Moraes contenente la “minaccia” di arrestare uno dei rappresentanti legali dell'azienda, appena nominati, se la società non avesse proceduto a censurare alcuni contenuti dalla

25 Il documento è disponibile online al sito: <https://noticias-stf-wp-prd.s3.sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/wpallimport/uploads/2024/08/30171714/PET-12404-Assinada.pdf>.

26 Ibid., p. 1.

27 Dal punto di vista del diritto internazionale privato, il tema della necessità per le imprese che non operino fisicamente in Brasile di nominare un rappresentante legale e l'incertezza giuridica che deriva dal caso di X, è stato affrontato da P.M. RODRIGUES BRANCHER, «El bloqueo de la plataforma x por el Supremo Tribunal Federal y la exigencia para empresas extranjeras de indicar representante legal en Brasil», in *Informática y Derecho*, 2024, vol. 2, n. 15, pp. 117-124.

piattaforma²⁸. Di conseguenza, Elon Musk dichiarava pubblicamente che non si sarebbe piegato ai tentativi di restringere l'ambito della libertà di espressione *online* poiché “incostituzionali” e che avrebbe boicottato le decisioni giudiziarie brasiliane. Per tali motivi, Musk annunciava la propria intenzione di chiudere la filiale brasiliana di X²⁹. In questo scenario si disponeva il blocco immediato dei conti bancari e delle attività finanziarie delle società coinvolte nella disputa legale, tra cui X Brasil Internet LTDA, ma anche Twitter International Unlimited Company e T.I. Brazil Holdings LLC, al fine di assicurare il pagamento delle multe che, fino a quel momento, erano maturate.

Il blocco totale veniva, poi, confermato all'unanimità dalla Prima Camera della Corte Suprema in data 30 agosto 2024³⁰, determinando un'escalation durata quantomeno sino all'ordinanza di sospensione del blocco dell'8 ottobre 2024 e del successivo annuncio del 9 ottobre della riattivazione di X in Brasile a seguito del pagamento di una esosa sanzione pecuniaria³¹.

Ciò che merita attenzione, in questa vicenda, è che la Corte Suprema brasiliana, nel dichiarato intento di proteggere la democrazia da interferenze antidemocratiche, ha progressivamente ampliato il proprio ambito di intervento, incidendo in modo significativo sul diritto alla libera di espressione *online*. Tale ampliamento ha avuto effetti rilevanti su un bacino stimato di circa 22 milioni di utenti attivi nel mercato digitale brasiliano.

Emblematica dell'espansione delle competenze, a monte, è la conferma da parte del Presidente della Corte, Dias Toffoli, della legittimità dell'ordinanza GP N. 69/2019

28 DIG WATCH, «X shuts down operations in Brazil over censorship dispute», in *Digital Watch Observatory*, 19 agosto 2024, disponibile *online*, <https://dig.watch/updates/x-shuts-down-operations-in-brazil-over-censorship-dispute>. Un rischio, peraltro, ritenuto serio e giuridicamente fondato da un commentatore, v. A. DE TOLEDO RODRIGUES, «Representative of X Be Arrested? Case Twitter x STF: Legal Analysis of the Case from a Labor Law Perspective», in *Jus Brasil*, 2024, disponibile *online*, <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/brazil-can-the-representative-of-x-be-arrested/2697756834>.

29 T. ROGERO, «Brazilian court orders suspension of Elon Musk's X after it missed deadline», in *The Guardian*, 31 agosto 2024, disponibile *online*, <https://www.theguardian.com/technology/article/2024/aug/30/elon-musk-x-could-face-ban-in-brazil-after-failure-to-appoint-legal-representative>.

30 P. R. NETTO, «STF confirma decisão que suspendeu o X, antigo Twitter, em todo o país», in *Portale stampa della Corte Suprema*, 2 settembre 2024, disponibile *online*, <https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-confirma-decisao-que-suspendeu-o-x-antigo-twitter-em-todo-o-pais/>.

31 T. PHILLIPS, «Brazil lifts ban on X after Elon Musk complies with court demands», in *The Guardian*, 9 ottobre 2024, disponibile *online*, <https://www.theguardian.com/technology/2024/oct/08/musks-x-reinstated-in-brazil-after-complying-with-supreme-court-demands>.

a firma del giudice de Moraes³² con cui quest'ultimo instaurava la c.d. inchiesta sulle *fake news*. L'estensione della competenza veniva fondata sull'articolo 43 del Regolamento interno della Corte Suprema che consente al suo Presidente di autorizzare l'avvio di indagini in caso di violazioni penali nei locali della Corte o che coinvolgano autorità soggette alla sua giurisdizione³³.

L'ampliamento delle facoltà di intervento della Corte è un fenomeno già da tempo attenzionato da vari studiosi che, a tal fine, si sono avvalsi della pesante metafora della "svolta autoritaria"³⁴. La messa al bando di X, si dice, non è stato un caso isolato giacché, in precedenza, sono stati oscurati anche Facebook³⁵ e Telegram³⁶. L'azione della Corte Suprema brasiliana rifletterebbe, quindi, una tendenza più ampia che vede il potere giudiziario supplire il legislatore inerte nella regolazione dello spazio digitale, con il dichiarato obiettivo di proteggere la democrazia dalle distorsioni causate dalla disinformazione. Il caso, al di là delle peculiarità legate al contesto politico-costituzionale brasiliano, solleva interrogativi fondamentali sul bilanciamento tra sicurezza democratica e libertà individuali.

II.2. Il TikTok ban: dai balletti alla geopolitica? Spunti di riflessione dal caso statunitense

Un secondo caso, recentissimo, sul quale pure è opportuno spendere qualche parola è il blocco di TikTok negli Stati Uniti disposto con un *Executive Order* nel gennaio del 2025 e convalidato dalla Corte Suprema nel caso *TikTok Inc. v. Garland*³⁷.

32 Il comunicato è disponibile *online*, <https://www.conjur.com.br/dl/co/comunicado-supremo-tribunal-federal1.pdf>.

33 Esso prevede, in particolare, che "in caso di violazione della legge penale nei locali della Corte, il Presidente avvierà un'indagine, se questa coinvolge un'autorità o una persona soggetta alla sua giurisdizione, o delegherà questo incarico a un altro giudice".

34 E. PELUSO NEDER MAYER, «Judges and Courts Destabilizing Constitutionalism: The Brazilian Judiciary Branch's Political and Authoritarian Character», in *German Law Journal*, 2018, vol. 19, n. 4, pp. 727-768.

35 DW, «Brazil court bans global access to social media accounts», in *DW.com*, 8 maggio 2020, disponibile *online*, <https://www.dw.com/en/brazil-top-court-sets-precedent-by-banning-global-access-to-social-media-accounts/a-54452807>.

36 A. SPIGARIOL, «Brazilian Judge Bans Telegram App Amid School Attacks Inquiry», in *NY Times*, 26 aprile 2023, disponibile *online*, <https://www.nytimes.com/2023/04/26/briefing/brazil-telegram-ban.html>.

37 Essendo il caso molto recente, fra i primissimi approfondimenti si può reperire il lavoro di P.J. BENSON, V.C. BRANNON, «TikTok Inc. v. Garland: Supreme Court Rejects Challenge to TikTok Divestiture Law», in *Congressional Research Service*, 22 January 2025, pp. 1-6.

Nata come l'app dei “balletti” dei teenager, TikTok è ora al centro di un intenso dibattito costituzionale che si riflette anche sul piano geopolitico³⁸. Si tratta infatti di bilanciare interessi di non poco conto: da un lato, la privacy degli utenti e la sicurezza nazionale dei paesi in cui il servizio viene fornito, dall'altro lato, l'esercizio della libertà di espressione *online*. Le preoccupazioni principali derivano dal fatto che ByteDance, la società madre proprietaria dell'algoritmo di TikTok, ha sede in Cina, paese nel quale, dal 2017, è in vigore una Legge Nazionale sull'intelligence (中华人民共和国国家情报法)³⁹. L'articolo 7 del suddetto atto normativo prescrive che “qualsiasi organizzazione e ogni cittadino deve supportare, assistere e cooperare con gli sforzi dei servizi di intelligence nazionale nel rispetto della legge, e deve proteggere i segreti relativi al lavoro dei servizi di intelligence di cui vengano a conoscenza”. Inoltre, una norma della legge del 2014 sul controspionaggio stabilisce che “le organizzazioni pertinenti... non possono rifiutarsi” di raccogliere prove per un'indagine⁴⁰. Dinanzi a un simile quadro normativo, il governo degli Stati Uniti manifestava forti timori che informazioni sensibili degli utenti statunitensi potessero essere rese accessibili alle autorità cinesi e al Partito Comunista Cinese per finalità ricattatorie o di spionaggio aziendale, ovvero per portare avanti campagne di disinformazione a danno della democrazia statunitense.

Con una serie di ordini esecutivi⁴¹, il Presidente degli Stati Uniti (all'epoca, Donald Trump) dispone che è necessario adottare ulteriori misure per far fronte all'emergenza nazionale data dalla persistenza delle minacce alla sicurezza nazionale scaturenti dalla diffusione di applicazioni per smartphone sviluppate da e di proprietà di aziende con sede legale nella Repubblica Popolare Cinese. Successivamente, il Congresso americano, con l'assenso dell'allora Presidente Joe Biden, approvava nell'aprile 2024 la legge *Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications*

38 V. per esempio E. LONGO, «The Risks of Social Media Platforms for Democracy: A Call for a New Regulation», in: B. CUSTERS, E. FOSCH-VILLARONGA (eds), *Law and Artificial Intelligence*, 2022, T.M.C. Asser Press, The Hague, pp. 169-186.

39 Il testo originale della legge è disponibile online, <http://www.npc.gov.cn/npc/index.html>. Per un commento, v. M. SCOT TANNER, «Beijing's New National Intelligence Law: From Defense to Offense», in *Lawfaremedia.org*, 20 luglio 2017, disponibile online, <https://www.lawfaremedia.org/article/beijings-new-national-intelligence-law-defense-offense>.

40 REUTERS, «China passes counter-espionage law», 1 novembre 2014, disponibile online, <https://www.reuters.com/article/us-china-lawmaking-spy-idUSKBN0IL2N520141101/>.

41 Tra cui United States, Executive Office of the President, *Addressing the Threat Posed by TikTok, and Taking Additional Steps To Address the National Emergency With Respect to the Information and Communications Technology and Services Supply Chain*. Executive Order No. 13942, 6 August 2020. Federal Register, vol. 85, no. 48637.

*Act (PAFACA Act)*⁴². La normativa individua come minacciose per la sicurezza nazionale – disponendone il blocco – alcune applicazioni controllate da Paesi avversari stranieri (FACAs). Si opera, quindi, un richiamo all’elencazione disposta dal titolo 15, sezione 791.2 del Codice delle Leggi Federali degli Stati Uniti, che identifica nominalmente i Paesi che hanno perpetrato o stanno perpetrando condotte o schemi di condotte minacciose per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti o per la sicurezza e l’incolumità dei connazionali.

La definizione di *Foreign Adversary Controlled Applications* (FACAs), benché formulata in termini apparentemente generali, finisce per ricomprendere di fatto un unico paese: la Cina. Attraverso una tecnica legislativa raffinata, il legislatore delimita l’ambito soggettivo di applicazione della norma a qualsiasi sito web, applicazione desktop o *mobile*, oppure ad altre tecnologie aumentate o immersive, riconducibili – direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società madri, controllate o affiliate – a ByteDance Ltd., TikTok, o ad altre entità da esse possedute o controllate.

Il *PAFACA Act*, per via della sua struttura e dell’evidente individuazione del soggetto destinatario, si avvicina alla logica della legge-provvedimento. Ciò avviene nonostante l’uso di una tecnica normativa volta a suggerire una parvenza di astrattezza e generalità. La legge, infatti, vieta la fornitura e la distribuzione di servizi da parte dei soggetti legati a ByteDance, salvo che essi non soddisfino le condizioni previste per ottenere un’esonazione dal divieto. Tale esenzione è subordinata alla realizzazione di una “qualified divestiture”: un’operazione di disinvestimento sostanziale, volta a rimuovere ogni forma di controllo straniero sulla società, da completarsi entro un termine stabilito prima dell’entrata in vigore del divieto. In mancanza di tale disinvestimento, l’applicazione e tutti i servizi ad essa collegati sarebbero soggetti a oscuramento su tutto il territorio degli Stati Uniti.

Non desta sorpresa che ByteDance Ltd. e TikTok Inc. abbiano impugnato la legge, sollevando un ricorso volto a contestarne la costituzionalità. In particolare, le società hanno sostenuto che il divieto previsto dal *PAFACA Act*, le modalità di designazione dei soggetti interessati e l’obbligo di disinvestimento violerebbero il Primo Emendamento della Costituzione statunitense. Di notevole interesse è il ragionamento seguito dalla Corte Suprema, investita della richiesta di sospensione dell’applicazione della legge.

42 Il testo della legge è reperibile sul sito istituzionale: <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/7521>.

Con decisione resa il 10 gennaio 2025 sotto forma di *per curiam opinion* la Corte ha adottato un approccio cauto, lasciando intendere che, pur potendo trovare applicazione il rigoroso standard dello *strict scrutiny*, tipico delle controversie legate alla libertà di espressione⁴³, nel caso in esame tale scrutinio potesse non essere necessario. Infatti, pur riconoscendo che il blocco di TikTok incide in maniera non trascurabile (*non-trivial way*) sull'attività espressiva di circa 170 milioni di utenti statunitensi, la Corte ha osservato come la normativa impugnata sia principalmente orientata alla tutela della sicurezza nazionale, in particolare rispetto alla natura "antagonista" (*adversarial*) del governo straniero da cui l'applicazione dipende.

Rilevando il precedente *Reed v. Town of Gilbert* (2015), la Corte ha ribadito la distinzione tra leggi *content-based* e *content-neutral*, chiarendo che solo le prime richiedono un controllo particolarmente stringente. Di contro, qualora la legge sia qualificabile come *facially content-neutral*⁴⁴, lo standard applicabile è quello dell'*intermediate scrutiny*. In tale prospettiva, l'intento del PAFACA non sarebbe quello di limitare direttamente la libertà di espressione degli utenti della piattaforma, bensì quello di salvaguardare un interesse governativo di rango superiore, imponendo restrizioni per l'operatività di un servizio proveniente da un paese straniero ritenuto ostile. Il meccanismo previsto dalla legge consiste dunque nell'imposizione di un disinvestimento sostanziale (*qualified divestiture*) quale prerequisito per continuare a funzionare negli Stati Uniti.

Alla luce delle caratteristiche specifiche di TikTok, e dell'ipotetica possibilità per un governo straniero di esercitare un controllo tale da ottenere accesso a dati e informazioni sensibili, la Corte ha ritenuto giustificata la limitazione dei diritti garantiti dal Primo Emendamento. In sintesi, il *PAFACA Act* non è stato considerato in contrasto con la libertà di espressione sancita dalla Costituzione.

In attesa di una vendita forzata, il 19 gennaio 2025 TikTok ha dovuto sospendere temporaneamente le proprie attività negli Stati Uniti. Tuttavia, il giorno successivo, il neo-insediato Presidente Donald Trump ha emesso un controverso *Executive Order*

43 Per un'evoluzione della dottrina del *free speech* statunitense, v. da ultimo R. RANDALL KELSO, «The Structure of Modern Free Speech Doctrine: Strict Scrutiny, Intermediate Review, and "Reasonableness" Balancing», in *Elon Law Review*, 2016, vol. 8, n. 2, pp. 291-405. In chiave critica, invece, sul tema delle aporie e contraddizioni delle dottrine sviluppate dalla Corte Suprema sul Primo Emendamento, v. J. INAZU, «First Amendment Scrutiny. Realigning First Amendment Doctrine Around Government Interests», in *Brooklyn Law Review*, 2023, vol. 89, n. 1, pp. 1-55, proponendo l'autore di eliminare la dottrina dello *speech* governativo a favore di un'uniformizzazione del ricorso allo *strict scrutiny*.

44 Si veda, però, la *concurring opinion* del giudice Gorsuch, che esprime riserve sulla correttezza della qualificazione del *PAFACA Act* come *content neutral* al fine di sfuggire allo *strict scrutiny*. Anche perché, si aggiunge nell'opinione, in ogni caso il governo andava a tutelare un *compelling interest* e, pertanto, la legge avrebbe superato anche lo scrutinio più stretto.

con cui ha disposto la sospensione dell'applicazione della legge, al fine di consentire l'avvio di ulteriori trattative⁴⁵. Al momento in cui si scrive (aprile 2025), è stata disposta una nuova estensione di settantacinque giorni della moratoria per consentire ulteriori trattative per la cessione della piattaforma⁴⁶. Qualora la nuova scadenza fissata per il 5 aprile dovesse trascorrere senza risultati concreti, si prospettano due alternative: un secondo oscuramento dell'applicazione oppure l'adozione di una nuova proroga mediante ordine esecutivo.

III. MODELLI D'AZIONE DELLE CORTI SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ D'ESPRESSIONE E IL BILANCIAMENTO CON LA PROTEZIONE DELLA DEMOCRAZIA: OSSERVAZIONI PROSPETTICHE

Le vicende dell'escalation giudiziaria brasiliana e del blocco di TikTok negli Stati Uniti mettono in luce come il crescente potere delle compagnie tecnologiche nei processi comunicativi e nel discorso pubblico produca profonde implicazioni non solo costituzionali, ma anche geopolitiche. Tali dinamiche, come osserva Balaguer, sono efficacemente sintetizzate nella metafora del "colonialismo digitale"⁴⁷, che richiama l'idea di una nuova forma di sovranità esercitata da attori privati e transnazionali su spazi un tempo dominati dallo Stato.

La posizione monopolistica di queste piattaforme, sostiene l'autore, rappresenta una minaccia concreta per i diritti costituzionali. In particolare, il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, sistematicamente sacrificati dalle piattaforme come prezzo implicito della gratuità dei loro servizi, sono divenuti il nuovo "oro" dell'economia digitale. Minacce di tal tipo, come è evidente, emergono con riferimento al diritto alla libera espressione delle proprie opinioni.

45 United States, Executive Office of the President, *Application of Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act to TikTok*. Executive Order No. 14166, 20 January 2025. *Federal Register*, vol. 90, no. 02087.

46 In particolare, l'accordo per la cessione delle operazioni statunitensi di TikTok era vicino alla finalizzazione, ma è stato sospeso a seguito dell'imposizione di nuove tariffe commerciali da parte degli Stati Uniti, che hanno portato la Cina a ritirare il proprio consenso all'intesa. Il presidente Trump ha sottolineato che, nonostante le tensioni commerciali, l'estensione del termine mira a consentire ulteriori negoziati per raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti. V. D. CHMIELEWSKI, D. SHEPARDSON, A. SLODKOWSKI, «TikTok deal put on hold after China objects over tariffs, sources say», in *Reuters*, 5 aprile 2025.

47 F. BALAGUER CALLEJÓN, cit., p. 147.

Come si sta ridisegnando il ruolo delle Corti nel dilemma fra tutela dei diritti e protezione della democrazia? I due casi esaminati suggeriscono due percorsi possibili e alternativi.

Da un lato, si presenta l'alternativa, scelta dalla Corte Suprema brasiliana, di ampliare il proprio ambito di intervento in nome della difesa dell'ordine costituzionale e della democrazia. Se questa postura solleva interrogativi sul piano della separazione dei poteri, occorre aggiungere che la messa al bando di una piattaforma usata da milioni di utenti si configura indubbiamente come una pratica "autoritaria", analogamente a quanto sostenuto da Michaelsen e Ruijgrok con riferimento agli *shutdown* di internet⁴⁸. La vastità dei diritti che vengono compromessi è tale per cui, anche laddove i motivi a base della decisione di blocco appaiano fondati, resta comunque il danno provocato dal mancato accesso all'informazione e dalla soppressione del pluralismo delle opinioni nei confronti di un numero esteso di individui.

All'opposto, la gestione della vicenda del blocco di TikTok negli Stati Uniti apre la via ad una seconda alternativa, ossia la preferenza della Corte Suprema americana per un atteggiamento deferenziale verso l'esecutivo e il Congresso. In questo caso, la Corte non nega "fiducia alla democrazia"⁴⁹ e alla mano invisibile che appiana ogni conflitto nel libero mercato delle idee. Essa riconosce, tuttavia, che non si può impedire agli altri organi costituzionali di giudicare la fondatezza delle esigenze di suprema sicurezza nazionale e di stabilire quali misure mettere in atto per fronteggiare le minacce percepite.

Quello che colpisce della vicenda, però, è l'incrinamento della tradizionale lettura "fondazionale" della libertà d'espressione, che negli Stati Uniti si è storicamente appoggiata sulla prevalenza del Primo Emendamento. Le sfide poste dai discorsi *online*, dall'intelligenza artificiale e dalle interferenze straniere sembrano oggi spingere verso una crescente disponibilità ad accettare limitazioni del *free speech* in nome della necessità di proteggere la democrazia, suggerendo che lo spazio per il "*free marketplace of ideas*" sta sempre di più restringendosi.

Il quadro è reso, peraltro, ancora più confuso alla luce del mutamento nella postura della presidenza Trump. Difatti, nel primo mandato (2016–2020), il Presidente degli

48 M. MICHAELSEN, K. RUIJGROK, «Digital Authoritarianism», in A. WOLF (ed.), *The Oxford Handbook of Authoritarian Politics*, 2024, p. 4.

49 C. PINELLI, «Disinformazione, comunità virtuali e democrazia: un inquadramento costituzionale», in *Diritto pubblico*, 2022, n. 1, pp. 173-197, che a p. 179 ricorda l'importanza della *legacy* dell'opinione concorrente di Brandeis per illustrare l'approccio americano alle notizie false nel discorso pubblico.

Stati Uniti aveva forti incentivi a mostrarsi intransigente verso la Cina, soprattutto sul piano commerciale e tecnologico. Le decisioni contro le applicazioni e i software cinesi, prese tramite lo strumento degli *Executive Orders* e, quindi, senza attendere i tempi di un eventuale mediazione politica, erano parte di una più ampia strategia di contenimento del “soft power” cinese, connessa alla guerra commerciale e alla narrativa sovranista del *America First*. Nel secondo mandato (2025–), il contesto è diverso poiché Trump stesso ha usato ampiamente TikTok come canale di propaganda e comunicazione politica, al fine di rivolgersi a un bacino elettorale dei più giovani. Pertanto, con un Congresso meno reattivo e una Corte Suprema che ha in parte “legalizzato” la messa al bando con la legge PAFACA, targata stavolta Biden, la leva politica si è spostata dal divieto alla negoziazione.

Nella specie, la piattaforma Tik Tok è vista sempre meno come un semplice “strumento della propaganda cinese”, e sempre più come un asset globale da regolare o, se possibile, “addomesticare” per fini interni. Da qui, l’interesse a posticipare *ad nutum* la sua messa al bando tramite applicazione della legge. Come si è visto, il giorno successivo alla pronuncia della Corte, il nuovo Presidente degli Stati Uniti disponeva con un ordine esecutivo la deroga all’efficacia della legge, giustificandosi con la necessità di dover prendere tempo per istruire il caso, avendo egli preso servizio da appena 24 ore.

La ragione giuridico-costituzionale che viene addotta a sostegno della deroga, del resto, appare degna di menzione: il Presidente si ritiene autorizzato a sospendere l’efficacia della legge PAFACA sulla base della sua «unica responsabilità costituzionale» a tutelare la sicurezza del paese, a cui si aggiunge, altresì, con una ben nota retorica, il dovere di «salvare una piattaforma usata da 170 milioni di americani». L’esecutivo rivendica così un potere di riequilibrio rispetto sia al legislatore che alla Corte, sostenendo che la misura restrittiva fosse, in definitiva, stata disposta per fronteggiare un pericolo solo ipotetico.

Questo esito, in qualche modo, sembra essere perfettamente in linea perfettamente con opinione concorrente espressa dal giudice Gorsuch nel caso in discussione. Il giudizio sui rischi derivanti dall’uso di una piattaforma progettata da una potenza straniera, osserva il giudice, e la prognosi relativa al suo potenziale sfruttamento per condurre operazioni di intelligence da parte di potenze straniere sono questioni non prive di elementi di incertezza. Tuttavia, «la risposta data al problema [dalla legge PAFACA] non è incostituzionale».

Entrambi i casi rivelano, in ultima analisi, il rischio che la regolazione dello spazio digitale si trasformi in uno strumento di governance con effetti di riscrittura implicita

degli equilibri costituzionali: attraverso l'iperattivismo giudiziario, da un lato, e mediante interventi normativi mirati, dall'altro.

La sfida principale resta allora quella indicata da Balaguer: individuare forme di intervento capaci di garantire un'efficace tutela dell'ordine democratico senza sacrificare l'essenza dello Stato di diritto. Come scrive l'autore, infatti, la cultura costituzionale deve offrire "narrazioni e costruzioni dottrinali" in grado di valorizzare la posizione della Costituzione tanto nel sistema giuridico quanto nello spazio pubblico⁵⁰. In un'epoca segnata da trasformazioni tecnologiche e culturali profonde, il costituzionalismo deve aggiornarsi, riaffermando la propria funzione ordinatrice attraverso i diritti fondamentali e promuovendo una nuova grammatica della convivenza civile, capace di rendere produttiva, e non distruttiva, la tensione tra mondo digitale e mondo fisico.

50 F. BALAGUER CALLEJÓN, cit., p. 200.